Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 24 agosto 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del commercio con l'estero

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

Ministero del turismo e dello spettacolo

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Valle d'Aosta

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 agosto 1985, n. **443**.

Legge-quadro per l'artigianato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Potestà delle regioni

In conformità all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le regioni emanano norme legislative in materia di artigianato nell'ambito dei princìpi di cui alla presente legge, fatte salve le specifiche competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Ai sensi ed agli effetti del precedente comma, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, spetta alle regioni l'adozione di provvedimenti diretti alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla ricerca applicata, alla formazione professionale, all'associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per l'esportazione.

Le regioni esercitano le funzioni amministrative di loro competenza delegandole, normalmente, agli enti locali.

Art. 2.

Imprenditore artigiano

E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.

Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.

L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.

Art. 3.

Definizione di impresa artigiana

E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

E' altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Art. 4.

Limiti dimensionali

L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;

d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;

e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:

1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

5) non sono computati i portatori di *handicaps*, fisici, psichici o sensoriali;

6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

Art. 5.

Albo delle imprese artigiane

E' istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione.

In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

L'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.

Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'articolo 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma del presente articolo.

Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali.

Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 6.

Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane

I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'albo di cui al precedente articolo 5.

Ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'albo sono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane, purché le stesse siano esclusivamente riservate alla gestione degli organismi sopra citati e purché, cumulandosi eventualmente con analoghi interventi previsti da leggi statali finalizzati al sostegno dell'attività consortile, non si superino globalmente i limiti previsti dalle stesse leggi statali.

In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le regioni possono disporre agevolazioni in favore di consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni così come definite dal CIPI purché in numero non superiore ad un terzo, nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

Le imprese artigiane, anche di diverso settore di attività, possono stipulare contratti associativi a termine per il compimento in comune di opere o per la prestazione di servizi, usufruendo, limitatamente allo svolgimento di tali attività, delle agevolazioni previste dalle leggi in vigore. Alla stipulazione dei contratti associativi possono partecipare imprese industriali di minori dimensioni in numero non superiore a quello indicato nel terzo comma del presente articolo.

Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari d'impresa artigiana associati nelle forme di cui ai commi precedenti, hanno titolo all'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

Iscrizione, revisione ed accertamenti d'ufficio

La commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo articolo 9, esaminate l'istruttoria e la certificazione comunale di cui all'articolo 63, quarto comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo provinciale previsto dal precedente articolo 5, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4.

La decisione della commissione provinciale per l'artigianato va notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa.

La commissione, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio ed effettua ogni trenta mesi la revisione dell'albo provinciale delle imprese artigiane.

Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 nei riguardi di imprese iscritte all'albo, ne danno comunicazione alle commissioni provinciali per l'artigianato ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni e che fanno stato ad ogni effetto. Le decisioni della commissione devono essere trasmesse anche all'organismo che ha effettuato la comunicazione.

Contro le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane e ammesso ricorso in via amministrativa alla commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica dellà deliberazione stessa, anche da parte degli organismi indicati nel comma precedente e di eventuali terzi interessati.

Le decisioni della commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Art. 8.

Istruzione artigiana

L'istruzione artigiana di cui all'articolo 117 della Costituzione è svolta nell'ambito della formazione professionale e nei limiti dei princìpi fondamentali che regolano tale materia.

Le imprese artigiane, singole e associate, possono essere chiamate dalla regione, con propria legge, a concorrere alle funzioni relative all'istruzione artigiana, in attuazione degli indirizzi programmatici e sulla base di specifiche convenzioni a tempo limitato e rinnovabili, per l'effettuazione di particolari corsi.

Le regioni possono disciplinare il riconoscimento di bottega-scuola per il periodo definito dalle convenzioni regionali alle imprese artigiane di cui al comma precedente che ne facciano richiesta e appartengano ai settori di cui alla lettera *c*) dell'articolo 4.

Alle regioni competono, nell'ambito della formazione professionale, la promozione ed il coordinamento delle attività di formazione imprenditoriale ed aggiornamento professionale per gli artigiani.

Art. 9.

Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato

Spetta alle regioni disciplinare con proprie leggi gli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato.

In questo ambito si dovranno prevedere:

1) la commissione provinciale per l'artigianato, che svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli albi e l'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, nonché gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali;

2) la commissione regionale per l'artigianato che, oltre a svolgere i compiti di cui al precedente articolo 7, provvede alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali ed esprime parere in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato.

Art. 10.

Commissioni provinciali per l'artigianato

La commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da almeno quindici membri.

Essi eleggono il presidente, scegliendolo tra i componenti titolari di impresa artigiana, ed il vice presidente.

Due terzi dei componenti della commissione provinciale per l'artigianato devono essere titolari di aziende artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni.

Nel terzo rimanente dovrà essere garantita la rappresentanza delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti, dell'INPS, dell'ufficio provinciale del lavoro e la presenza di esperti.

Le regioni, con apposite leggi, stabiliscono le norme relative alla elezione dei componenti, all'organizzazione e al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato.

Art. 11.

Commissioni regionali per l'artigianato

La commissione regionale, che ha sede presso la regione ed è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, elegge nel proprio seno il presidente ed il vice presidente.

La commissione di cui al precedente comma è composta:

a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato;

b) da tre rappresentanti della regione;

c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella regione.

Le norme di organizzazione e funzionamento della commissione sono stabilite con legge regionale.

Art. 12.

Consiglio nazionale dell'artigianato

Il Consiglio nazionale dell'artigianato, che ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esprime parere sulle materie inerenti all'artigianato in riferimento alla politica di programmazione nazionale, alla politica della Comunità economica europea, all'esportazione, promuovendo e curando la documentazione e rilevazione statistica delle attività artigiane.

Esso è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è composto:

1) dagli assessori regionali preposti all'artigianato;

2) dai presidenti delle commissioni regionali per l'artigianato;

3) da otto rappresentanti designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale in ragione della loro rappresentatività;

4) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale, dipendenti dalle imprese artigiane;

5) dal presidente del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

6) dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

I componenti del Consiglio nazionale dell'artigianato eleggono due vice presidenti tra i componenti di cui ai numeri 2) e 3) del precedente comma.

Le norme di organizzazione e di funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato graveranno sui capitoli 2031 e 2032 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Disposizioni transitorie e finali

La legge 25 luglio 1956, n. 860, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, sono abrogati. Tuttavia, le relative disposizioni, in quanto compatibili con quelle di cui alla presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione, da parte delle singole regioni, di proprie disposizioni legislative.

Fino a diversa individuazione dei settori artigianali di cui alla lettera *c*) dell'articolo 4, rimangono in vigore gli elenchi dei mestieri artistici tradizionali redatti in base al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202.

Le imprese che risultano iscritte nell'albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, al momento dell'istituzione dell'albo di cui all'articolo 5 della presente legge, sono di diritto iscritte in quest'ultimo albo.

Gli albi provinciali delle imprese artigiane e le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede normalmente presso le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato. Apposita convenzione regolamenta i conseguenti rapporti fra le regioni e le camere.

Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni regionali e provinciali per l'artigianato è prorogato sino all'insediamento dei nuovi organi previsti dagli articoli 10 e 11 della presente legge, che in ogni caso deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

Le norme della presente legge non si applicano nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale. Nelle medesime l'efficacia costitutiva dell'iscrizione negli albi disciplinati dai rispettivi ordinamenti fa stato a tutti gli effetti di legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo o chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 4, secondo comma, punto 1):

La legge 19 gennaio 1955, n. 25, concerne: «*Disciplina dell'apprendistato*».

Nota all'art. 4, secondo comma, punto 2):

La legge 18 dicembre 1973, n. 877, concerne: «*Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio*».

Nota all'art. 5, primo e secondo comma:

Il testo degli articoli 47, 48, 49, 50 e 51 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recante: «*Approvazione del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa*» è il seguente:

«Art. 47. — Chiunque, sia individualmente, sia in società con altri, eserciti industria o commercio od agricoltura è tenuto a farne denuncia agli uffici provinciali dell'economia corporativa [con decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, gli uffici provinciali dell'economia corporativa furono soppressi e furono ricostituiti le camere e gli uffici provinciali dell'industria e del commercio] delle province nelle quali egli abbia esercizi commerciali, industriali od agricoli, con le norme che saranno fissate dal regolamento.

Sono esonerati da tale obbligo gli esercenti attività agricole che siano colpiti soltanto dall'imposta sui redditi agrari, di cui al regio decreto 4 gennaio 1923, n. 16.

Gli esercenti il commercio temporaneo debbono fare, di volta in volta, la denuncia ai singoli uffici provinciali dell'economia corporativa nella cui circoscrizione intendano esercitare il proprio commercio, e non potranno iniziarne l'esercizio senza averne ottenuti da essi il certificato relativo.

I venditori ambulanti sono tenuti all'iscrizione al solo ufficio dell'economia corporativa della provincia di abituale residenza, in relazione alla disposizione dell'art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 327.

Gli uffici anzidetti provvedono di loro iniziativa alla registrazione delle ditte e delle società che non presentarono la denuncia o la presentarono irregolarmente, salvo l'applicazione dell'art. 51.

Art. 48. — Per le società legalmente costituite, l'obbligo della denuncia spetta agli amministratori e, sino all'omologazione dell'atto costitutivo, a chi ha espresso mandato per le pratiche relative all'omologazione stessa.

La denuncia deve essere fatta entro quindici giorni dalla costituzione della società o dall'inizio dell'esercizio commerciale, industriale o agricolo se si tratti di azienda appartenente a società regolarmente costituite o a singoli individui.

Alla denuncia della costituzione della società deve seguire il deposito delle copie degli atti omologati e pubblicati a norma di legge, entro quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione.

Entro lo stesso termine, debbono essere denunciate le eventuali modificazioni avvenute nello stato di fatto e di diritto delle società e delle ditte singole.

La cessazione dell'esercizio e lo scioglimento delle società debbono essere denunciati entro quindici giorni dalla data in cui avvengono.

Art. 49. — I proprietari ed i procuratori delle ditte, gli amministratori e i procuratori delle società sono, inoltre, obbligati a depositare le loro firme agli effetti dell'autenticazione. Tale deposito può esser fatto insieme con la denuncia di cui ai precedenti articoli 47 e 48 o con atto separato.

Art. 50. — In base alle denuncie di cui agli articoli 47 e 48, gli uffici anzidetti sotto la vigilanza degli organi consiliari debbono compilare e tenere al corrente il registro delle ditte della propria circoscrizione.

Sul registro stesso gli uffici debbono prendere nota del deposito delle firme di cui all'art. 49.

Il registro delle ditte può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda al direttore dell'ufficio e per tale esame nessun diritto è dovuto.

Art. 51. — In caso di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia, di cui agli articoli 47 e 48, si applica la pena pecuniaria da L. 4.000 a L. 160.000; in caso di denuncia non veritiera la pena è della pena pecuniaria da L. 10.000 a L. 400.000.

Qualora si tratti di omissione o ritardo nella denuncia, il direttore dell'ufficio, prima di deferire il contravventore all'autorità giudiziaria gli comunica a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che egli può fare oblazione pagando, nel

termine che gli sarà all'uopo prefisso, la somma di L. 400, in caso di ritardo nella presentazione della denuncia e di L. 2.000, in caso di omissione della denuncia stessa. In questo secondo caso, però l'oblazione non ha effetto se non sarà presentata la denuncia.

Il provento delle pene pecuniarie e delle oblazioni anzidette è dovuto all'erario dello Stato». [Il testo dell'articolo è stato redatto tenendo conto, per quanto riguarda la misura della sanzione, degli aumenti disposti prima dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e poi dagli articoli 113 e 114, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e, per quanto riguarda la natura della sanzione, di quanto disposto dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706 (il quale ha depenalizzato i reati punibili con la sola ammenda, sostituendo quest'ultima con una pena pecuniaria) e dagli articoli 32 (il quale ha confermato la sostituzione) e 42 (che ha abrogato la legge n. 706/1975) della legge 24 novembre 1981, n. 689].

Nota all'art. 5, *sesto comma*:

La legge 11 giugno 1971, n. 426, reca: «*Disciplina del commercio*».

Nota all'art. 5, *ultimo comma*:

La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «*Modifiche al sistema penale*».

Nota all'art. 6, *terzo comma*:

Si trascrive il dispositivo della deliberazione CIPI 11 giugno 1979: «*Determinazione dei limiti e dei criteri per la classificazione delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2 della legge n. 675/77*», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 luglio 1979: «Ai fini dell'applicazione della legge 12 agosto 1977, n. 675, si considerano "piccole e medie imprese" le imprese con capitale investito (immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi ammortamenti e, in conformità della legge 2 dicembre 1975, n. 576, della rivalutazione per conguaglio monetario) non superiore a lire 6 miliardi e con meno di 300 dipendenti, con esclusione delle imprese aventi collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo, tali da configurare le stesse come società appartenenti ad un gruppo imprenditoriale.

L'accertamento del numero dei dipendenti e del valore del capitale investito sarà effettuato al momento della presentazione della richiesta delle agevolazioni finanziarie, ovvero al momento in cui ha avuto inizio il processo di ristrutturazione o di riconversione, se precedente alla domanda.

Il limite dimensionale relativo al capitale investito, è aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, utilizzando il deflattore degli investimenti lordi, riportato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede all'adeguamento quando la variazione superi il 10% del valore del capitale precedentemente stabilito».

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 22 giugno 1985) il limite dimensionale relativo al capitale investito è stato elevato a lire 14,21 miliardi.

Nota all'art. 6, *ultimo comma*:

La legge 4 luglio 1959, n. 463, reca: «*Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani e loro familiari*».

Nota all'art. 7, *primo comma*:

Il testo dell'art. 63, quarto comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è il seguente:

«Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione:

a) gli atti di istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane».

***Note all'art.* 13, *primo comma*:**

— La legge 25 luglio 1956, n. 860, reca: «*Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane*».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, reca: «*Norme di attuazione e di coordinamento della legge 25 luglio 1956, n. 860*».

Nota all'art. 13, *secondo comma*:

L'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, è indicato nella nota precedente.

Il testo degli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, riportati in allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 1202/1956, come sostituiti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537, è il seguente:

ELENCHI DEI MESTIERI ARTISTICI, TRADIZIONALI E DELL'ABBIGLIAMENTO SU MISURA

I

Abbigliamento esclusivamente su misura

Figurinisti e modellisti
Modisterie (esclusivamente su commissioni)
Pellicciai su misura
Sartorie su misura
Calzolerie su misura

II

Cuoio e tappezzeria

Bulinatori del cuoio
Decoratori del cuoio
Fabbricanti di guanti, su misura o cuciti a mano
Fabbricanti di oggetti in pergamena
Limatori del cuoio
Lucidatori a mano di pelli
Pellettieri artistici
Pirografi
Sbalzatori del cuoio
Sellai
Stampatori del cuoio con presse a mano
Tappezzieri in carta, in stoffa e in materie plastiche
Tappezzieri in cuoio

III

Decorazioni

Addobbatori
Apparatori
Decoratori con fiori

IV

Fotografia e riproduzione disegni

Acquafortisti (riproduttori)
Litografisti (riproduttori)
Fotografi (escluse le aziende che hanno macchine rotative per la stampa del fototipo)
Ritoccatori
Scenografi (pittori)
Xilografi (riproduttori)

V

Legno

Doratori
Laccatori
Lucidatori
Intagliatori
Intarsiatori
Traforisti
Scultori
Stipettai

VI

Metalli comuni

Arrotini
Chiavaioli
Damaschinatori
Fabbricanti, sulla base di progetti tecnici, dei modelli di navi e di complessi meccanici navali ancora non costruiti
Fonditori di oggetti d'arte
Lavorazione del ferro battuto
Magnani
Modellatori
Modellisti meccanici
Peltrai
Ramai e calderai (lavorazione a mano)
Sbalzatori
Sciabolai
Traforatori artistici

VII
Metalli pregiati, pietre dure e lavorazioni affini

Argentieri ed orafi (lavorazioni essenzialmente a mano) escluse le lavorazioni in serie anche se la rifinitura viene eseguita a mano
Cammeisti
Cesellatori
Filigranisti
Incisori di metalli e pietre dure
Lavorazione ed incisione su corallo, avorio, conchiglie, madreperla, tartaruga, corno e lava
Miniaturisti
Smaltatori d'arte

VIII
Restauro

Antiquari restauratori
Copisti di galleria
Modellisti e restauratori di modelli di navi antiche
Restauratori del dipinto
Restauratori del mobile
Restauratori del mosaico
Restauratori della statuaria
Restauratori di vetrate artistiche
Restauratori di tappeti

IX
Servizio di barbiere, parrucchiere ed affini

Acconciatori
Barbieri
Lavoranti in capelli
Parrucchieri per uomo
Parrucchieri per signora
Parrucchieri misti
Truccatori

X
Strumenti musicali

Fabbricanti di arpe
Fabbricanti di strumento a fiato in legno
Liutai ad arco, a plettro ed a pizzico
Organai
Fonderie di campane

XI
Tessitura, ricamo ed affini

Arazzieri
Coltronieri
Disegnatori tessili
Materassai
Merlettaie a mano
Ricamatrici a mano
Tessitori a mano
Tessitori a mano di tappeti
Trapuntai a mano

XII
Vetro, ceramica, pietra ed affini

Applicatori di vetri
Ceramisti d'arte
Decoratori di vetri
Fabbricanti di grès (artistici)
Figurinai in argilla, gesso e cartapesta
Formatori statuisti
Fabbricanti di perle a lume con fiamma
Fabbricanti di terrecotte artistiche
Incisori di vetri
Infilatrici di perle
Maiolicai (artistici)
Mosaicisti (esclusi i produttori di materia prima anche se eseguono montaggi)
Piombatori di vetri
Scultori in marmo o altre pietre

XIII
Varie

Lavorazione a mano di canestri e cesti
Rilegatura artistica di libri

Nota all'art. 13, terzo comma:

Il testo dell'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860 (per l'argomento della legge v. nella nota precedente), è il seguente:

« Presso ogni camera di commercio, industria ed agricoltura è istituito l'albo delle imprese artigiane che svolgono la loro attività nel territorio della provincia.

L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane è disposta, su domanda del titolare dell'impresa, dalla commissione provinciale per l'artigianato di cui all'art. 12.

La iscrizione nell'albo spetta di diritto all'artigiano che sia titolare di impresa avente i requisiti prescritti dagli articoli precedenti.

La deliberazione della commissione provinciale per l'artigianato, da adottarsi previo accertamento che l'impresa possieda tutti i requisiti predetti, deve essere motivata nel caso che la domanda non venga accolta.

Della decisione viene data diretta comunicazione al richiedente, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, a cura della camera di commercio, industria e agricoltura. La mancata comunicazione vale accoglimento della domanda. L'iscrizione nell'albo è comprovata da apposito attestato rilasciato dalla camera di commercio, industria e agricoltura a nome del titolare dell'impresa.

L'iscrizione predetta sostituisce l'iscrizione nel registro delle ditte di cui all'art. 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Ogni triennio, entro il 30 giugno, a cura della commissione provinciale per l'artigianato, si provvede alla revisione di ufficio delle imprese iscritte all'albo.

L'iscrizione all'albo è condizione per la concessione delle agevolazioni disposte a favore delle imprese artigiane ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 21):

Presentato dal sen. POLLIDORO ed altri il 19 luglio 1983.

Assegnato dalla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 27 ottobre 1983, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 11ª.

Esaminato dalla 10ª commissione il 18, 26 gennaio 1984; 1°, 2, 8, 9 febbraio 1984; 21 marzo 1984; 5, 12, 17 aprile 1984.

Discusso in aula il 18 aprile 1984; 23 maggio 1984 (deliberato il rinvio in commissione).

Esaminato dalla 10ª commissione il 24, 29, 30 maggio 1984.

Esaminato in aula e approvato il 31 maggio 1984 in un testo unificato con atti n. 48 (JERVOLINO RUSSO ed altri); n. 213 (SCEVAROLLI ed altri); n. 446 (CROLLALANZA ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 1791):

Assegnato alla XII commissione (Industria e commercio), in sede referente, il 20 giugno 1984, con pareri delle commissioni I, IV, V e XIII.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 26 luglio 1984; 1° agosto 1984; 19 settembre 1984; 3, 18, 31 ottobre 1984; 27 novembre 1984.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 18 dicembre 1984.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, il 20 dicembre 1984; 23, 31 gennaio 1985; 6, 15, 21, 28 febbraio 1985; 7 marzo 1985.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede referente, il 12 marzo 1985.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 13 marzo 1985.

Relazione scritta annunciata il 25 marzo 1985 (atto numero 1791/A - relatore RIGHI).

Esaminato in aula il 5, 8 luglio 1985 e approvato, con modificazioni, l'11 luglio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 21-48-213-446-B):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 18 luglio 1985, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 10ª commissione e approvato il 24 luglio 1985.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 6 agosto 1985.

Modificazione al decreto ministeriale 6 maggio 1976, relativo al regime delle importazioni di merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Vista l'adesione alla convenzione di Lomè dell'8 dicembre 1984 da parte del Mozambico e dell'Angola rispettivamente in data 8 dicembre 1984 e 30 aprile 1985;

Ritenuta la necessità di apportare ulteriori modifiche al regime di importazione delle merci previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

L'appendice 1 al decreto ministeriale 6 maggio 1976 viene modificata nel senso che il Mozambico e l'Angola si intendono depennati dalla zona A3 e vengono inclusi tra i Paesi della zona A2 *b*) - Stati ACP.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1985

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(4570)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tepa sport - Industrie riunite articoli sportivi, sede di Rudiano e stabilimento di Rudiano (Brescia), è prolungata al 5 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Imaf, sede e stabilimento di Quinzano d'Oglio (Brescia), è prolungata al 16 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica imballaggi, sede e stabilimento di S. Giuliano Milanese (Milano), fallita il 27 gennaio 1983, è prolungata al 7 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.R.E., sede e stabilimento di Buccinasco (Milano), fallita il 10 luglio 1984, è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Tessitura Francesco Besana di E. Besana & C., sede e stabilimento di Barzago (Como), è prolungata al 4 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Segalini, sede di Molteno e stabilimenti di Molteno e Ballabio (Como), è prolungata al 18 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.R.W. Italia, sede e stabilimento di Valtrompia (Brescia), è prolungata al 4 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria articoli sportivi, sede e stabilimento di Rudiano (Brescia), è prolungata al 5 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Coprel, sede e stabilimento di Monza (Milano), fallita il 3 giugno 1982, è prolungata al 2 giugno 1985, ultima proroga.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lizzini, sede e stabilimento di Brescia, è prolungata al 21 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. Figli di Umberto Muzio, sede e stabilimento di San Martino Siccomario (Pavia), fallita il 24 settembre 1984, è prolungata al 23 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova italresine, sede legale in Busto Arsizio (Varese), stabilimento di Rescaldina (Milano), è prolungata al 23 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Legrertex, con sede e stabilimento in Ponte S. Pietro (Bergamo), è prolungata al 23 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Contardo, con sede in Varese e stabilimento in Uboldo (Varese), è prolungata al 6 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Foseco, sede in Milano e stabilimento di Marcallo con Casone (Milano), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marelli impianti tecnologici già S.p.a. Item - Impianti tecnologici E. Marelli, sede e stabilimento di Milano, è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Isal Tessari, sede e stabilimento di Bovisio Masciago (Milano), è prolungata al 18 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magnolia, sede in Milano e stabilimento di Rescaldina (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 settembre 1984 al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Ventura, con sede in Novate Milanese (Milano) e stabilimento in Cernobbio (Como), fallita il 13 dicembre 1984, è prolungata al 24 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove manifatture, sede e stabilimento di Vedano Olona (Varese), fallita il 13 maggio 1982, è prolungata al 24 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Imatex, sede e stabilimento di Monza (Milano), è prolungata al 4 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Ernesto Tosi (e non S.p.a. E. Tosi), con sede in Milano, stabilimento ed ufficio in Busto Arsizio (Varese), stabilimento in Inveruno (Milano), fallita il 24 gennaio 1984, è prolungata all'11 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Macchi Arturo, sede in Renate Brianza e stabilimento in Verano Brianza (Milano), è prolungata al 25 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marelli componenti elettromeccanici, già E. Marelli aeraulica ed S.p.a. E. Marelli componenti, sede di Milano e stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano), è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Borgini Jersey, con sede e stabilimento in Lurate Caccivio (Como), è prolungata al 18 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ambrosio discografica, sede di Milano e stabilimento di Pioltello, frazione Limito (Milano), è prolungata al 26 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Broggi Izar industriale, sede e stabilimento di Melegnano (Milano), è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rotos elettropompe (già Rotos pompe) sede e stabilimento di Pozzo d'Adda (Milano), è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore di cinque impiegati dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Borri, occupati presso l'unità di Busto Arsizio (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 24 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° luglio 1984 al 30 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rosacometta Blocchiere, con sede e stabilimento in Peschiera Borromeo (Milano), è prolungata al 25 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.E. - Compagnia generale elettromeccanica, sede di Milano e unità nazionali, è prolungata al 26 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Badoni costruzioni, sede di Lecco, uffici di Lecco, stabilimento di Lecco (Como), magazzino di Molteno (Como), è prolungata al 10 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Silva, in Sesto San Giovanni (Milano), è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.T.A., con sede in Ghisalba (Bergamo), unità produttiva di Cossato (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1984 al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gaspare Tronconi, con sede e stabilimento in Fagnano Olona (Varese), è prolungata al 14 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ambrogio Ratti e C., con sede in Milano e stabilimenti in Busto Arsizio (Varese) e Bienate (Milano), è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Palazzini, con sede in Milano e stabilimento in Somma Lombardo (Varese) è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Maglificio Vittoria, con sede in Gallarate, stabilimento e uffici in Gallarate (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 dicembre 1984 al 9 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mazzucchelli celluloide, con sede e stabilimento in Castiglione Olona (Varese), è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gabel industria tessile, sede e stabilimento di Rivanazzano (Pavia), è prolungata al 25 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Necchi, sede e stabilimento di Pavia, è prolungata al 29 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.T.C. - Società tipografica comasca, con sede in Milano e stabilimento di Grandate (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 luglio 1984 al 19 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e l'Istituto nazionale della previdenza sociale sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fisac, con sede legale in Milano e stabilimenti in Como, Cermenate, Fino Mornasco e Luisago (Como), è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siplc, sede e stabilimento di Merate (Como), è prolungata al 5 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ronconi, con sede in Rodengo Saiano (Brescia) e stabilimenti in Rodengo Saiano e Concesio (Brescia), è prolungata al 12 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Senini, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 10 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Elettropadana century (già Elettropadana S.n.c.), con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omas, con sede e stabilimento in Pontevico (Brescia), è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dolomite italiana, con sede e stabilimento in Gardone Valtrompia (Brescia), è prolungata al 7 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Cobres - Confezioni bresciane di Luciano Chiado & C., sede e stabilimento di Castrezzato (Brescia), fallita il 23 febbraio 1984, è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pintossi e C., con sede e stabilimento in Lumezzane (Brescia), è prolungata al 28 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imec manifattura dell'Isola, con sede legale, stabilimento ed uffici in Carvico (Bergamo), è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iris - Società per la tintoria del rayon, sede legale Milano, sede amministrativa e stabilimento in Urgnano (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 dicembre 1984 al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Candotex, sede e stabilimento di Vertova (Bergamo), è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Color - Service, sede e stabilimento di Gorle (Bergamo), è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla I.S.F., con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano) e stabilimento in Milano, è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dropsa, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 21 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fracchia Evasio, con sede in Mesaro (Milano) e stabilimenti in Mesaro e Magenta (Milano), è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.S.P. Antideflagrante stagno petrolchimico, con sede e stabilimento in Caleppio di Settala (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1985 al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manitoba Italia (già Manitoba Paper Italia), con sede in Milano e stabilimento in Melzo (Milano), è prolungata al 21 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Max Meyer Duco, con sede e stabilimento in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1985 al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.N.D.U.M.A. - Industria lombarda macchine e attrezzamenti, sede legale di Milano e stabilimento di Paderno Dugnano (Milano), fallita il 21 dicembre 1982, è prolungata al 15 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Cidneo, sede e stabilimento di Brescia, è prolungata al 7 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rosacometta Blocchiere, con sede e stabilimento in Peschiera Borromeo (Milano), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.E. - Compagnia generale elettromeccanica, sede di Milano e unità nazionali, è prolungata al 25 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Badoni costruzioni, sede di Lecco, uffici di Lecco, stabilimento di Lecco (Como), Magazzino di Molteno (Como), è prolungata al 9 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.L.V.A.M., sede di Sesto S. Giovanni e stabilimento di Senago (Milano), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rosacometta Blocchiere, con sede e stabilimento in Peschiera Borromeo (Milano), è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL, sospesi dal 30 ottobre 1978 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 8 febbraio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4403)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 31 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Brindisi, è prolungata dal 25 aprile 1985 al 24 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore meccanico operante nella zona industriale di Brindisi, è prolungata per un ulteriore trimestre.

(4572)

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 27 luglio 1985 il dott. Mario Leonardi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Dal Campo al desco», in Sedico (Belluno), posta in liquidazione coatta ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 2 febbraio 1985, in sostituzione del dott. Giuseppe Dal Farra.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1985 è stato annullato il decreto ministeriale 26 novembre 1984, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Edizioni Jaca book a r.l.», con sede in Milano e il sig. Pierino Azimonti, ne è stato nominato commissario liquidatore.

(4491)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Misure quarantenarie contro il colera per le provenienze aeree dal Mali. (Ordinanza ministeriale 8 agosto 1985)

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Viste le notizie pervenute da parte dell'O.M.S. riguardanti la presenza di casi di colera nel Mali;

Visto il regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 9 febbraio 1982, n. 106;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze aeree dal Mali sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale di cui alle premesse.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1985

Il Ministro: DEGAN

(4621)

MINISTERO DEL TESORO

N. 161

Corso dei cambi del 20 agosto 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1854,150	1854,150	1854 —	1854,150	1854,200	1854,200	1854,250	1854,150	1854,150	1854,15
Marco germanico	670,600	670,600	670,900	670,600	670,500	670,520	670,450	670,600	670,600	670,600
Franco francese . . .	219,650	219,650	219,750	219,650	219,500	219,650	219,650	219,650	219,650	219,650
Fiorino olandese . . .	595,520	595,520	595,750	595,520	595,250	595,360	595,200	595,520	595,520	595,520
Franco belga	33,089	33,089	33,100	33,089	33 —	33,080	33,080	33,089	33,089	33,080
Lira sterlina	2591 —	2591 —	2592,500	2591 —	2591,500	2591,800	2592,600	2591 —	2591 —	2591 —
Lira irlandese	2084 —	2084 —	2082 —	2084 —	2084,500	2084,500	2085 —	2084 —	2084 —	—
Corona danese	184,950	184,950	185,050	184,950	185 —	184,920	184,900	184,950	184,950	184,950
Dracma	14,250	14,250	14,180	14,250	—	—	14,170	14,250	14,250	—
E.C.U.	1493 —	1493 —	1492,500	1493 —	1492,850	1492,900	1492,800	1493 —	1493 —	1493 —
Dollaro canadese . . .	1366 —	1366 —	1367 —	1366 —	1365,750	1365,800	1365,600	1366 —	1366 —	1366 —
Yen giapponese . . .	7,825	7,825	7,830	7,825	7,850	7,820	7,821	7,825	7,825	7,820
Franco svizzero . .	818,900	818,900	819 —	818,900	819,500	819,120	819,350	818,900	818,900	818,900
Scellino austriaco . . .	95,470	95,470	95,450	95,470	95,500	95,470	95,480	95,470	95,470	95,470
Corona norvegese . .	226,850	226,850	226,900	226,850	227 —	226,920	227 —	226,850	226,850	226,850
Corona svedese	224,650	224,650	224,500	224,650	225 —	224,660	224,680	224,650	224,650	224,650
FIM . .	314,100	314,100	314 —	314,100	314 —	314,050	314 —	314,100	314,100	—
Escudo portoghese	11,150	11,150	11,250	11,150	11,100	11,170	11,200	11,150	11,150	11,150
Peseta spagnola .	11,390	11,390	11,390	11,390	11,250	11,390	11,392	11,390	11,390	11,390

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 agosto 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1954,200
Marco germanico . .	670,525
Franco francese	219,650
Fiorino olandese	595,360
Franco belga .	33,084
Lira sterlina . .	2591,800
Lira irlandese	2084,500
Corona danese	184,925
Dracma	14,210
E.C.U.	1492,900
Dollaro canadese . . .	1365,800
Yen giapponese	7,823
Franco svizzero . . .	819,125
Scellino austriaco . . .	95,475
Corona norvegese . . .	226,925
Corona svedese	224,665
FIM . . .	314,050
Escudo portoghese .	11,175
Peseta spagnola .	11,391

Media dei titoli del 20 agosto 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	59,225
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86	93,675
» 6 % » » 1972-87	91,800
» 9 % » » 1975-90	93,625
» 9 % » » 1976-91	91,475
» 10 % » » 1977-92	91,500
» 12 % (Beni Esteri 1980)	94,100
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	85 —
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 %	101,250
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93	86,925
» » » Ind. ENI 1-8-1988	103,150
» » » » EFIM 1-8-1988	103,650
» » » » 1- 1-1982/86	100,800
» » » » 1- 3-1982/86	101,450
» » » » 1- 5-1982/86	101,300
» » » » 1- 6-1982/86	101,200
» » » » 1- 7-1982/86	101,650
» » » » 1- 8-1982/86	101,975
» » » » 1- 9-1982/86	101,525
» » » » 1-10-1982/86	101,450
» » » » 1-11-1982/86	101,375
» » » » 1-12-1982/86	101,475
» » » » 1- 7-1983/86	100,550
» » » » 1- 8-1983/86	100,575
» » » » 1- 9-1983/86	100,550
» » » » 1-10-1983/86	100,450
» » » » 1- 1-1983/87	101,800
» » » » 1- 2-1983/87	101,850
» » » » 1- 3-1983/87	102,050
» » » » 1- 4-1983/87	101,750
» » » » 1- 5-1983/87	101,650
» » » » 1- 6-1983/87	101,950
» » » » 1-11-1983/87	100,550
» » » » 1-12-1983/87	101,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1983/88	103,075
» » » » 1- 8-1983/88	102,900
» » » » 1- 9-1983/88	102,675
» » » » 1-10-1983/88	102,675
» » » » 1-11-1983/88	103,975
» » » » 1- 1-1984/88	100,875
» » » » 1- 2-1984/88	101,300
» » » » 1- 3-1984/88	100,550
» » » » 1- 4-1984/88	100,275
» » » » 1- 5-1984/88	100,100
» » » » 1- 6-1984/88	100,600
» » » » 1-12-1983/90	103,850
» » » » 1- 1-1984/91	104,050
» » » » 1- 2-1984/91	104,125
» » » » 1- 3-1984/91	102,125
» » » » 1- 4-1984/91	102,025
» » » » 1- 5-1984/91	102,025
» » » » 1- 6-1984/91	102,175
» » » » 1- 7-1984/91	101,475
» » » » 1- 8-1984/91	101,550
» » » » 1- 9-1984/91	101,375
» » » » 1-10-1984/91	100,950
» » » » 1-11-1984/91	100,950
» » » » 1-12-1984/91	100,425
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985	100,225
» » » 16 % 1- 1-1986	100,600
» » » 14 % 1- 4-1986	100,025
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100 —
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,050
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,250
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,575
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,250
» » » » 22-11-1982/89 13 %	110 —
» » » » 1983/90 11,50 %	106,200
» » » » 1984/91 11,25%	106,850
» » » » 1984/92 10,50%	104,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 31 luglio 1985, n. 2.

Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1985-86.

La presente circolare disciplina gli interventi finanziari che lo Stato opera utilizzando la quota del Fondo unico dello spettacolo riservata al teatro di prosa dagli articoli 2-13 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

La circolare stessa ha vigore per la sola stagione teatrale 1985-1986 e si configura quale ultimo intervento che lo Stato opera in via amministrativa prima della entrata in vigore della disciplina organica del settore.

Art. 1.

Attività sovvenzionate

L'attività considerata dalla presente circolare è distinta in due periodi: il primo, denominato di « attività ordinaria », è compreso tra il 1° settembre 1985 ed il 31 maggio 1986; il secondo, denominato di « attività estiva », è compreso tra il 1° giugno ed il 31 agosto 1986.

Con l'espressione « anno teatrale » si intende il periodo complessivo 1° settembre 1985-31 agosto 1986.

Possono essere concessi contributi, ricorrendo le prescritte condizioni, a favore di:

A) Enti ed istituzioni teatrali a carattere nazionale;

B) Organismi stabili di produzione teatrale a gestione pubblica;

C) Organismi stabili di produzione e promozione teatrale ad iniziativa privata;

D) Compagnie professionali a gestione cooperativistica;

E) Compagnie professionali a gestione privata;

F) Organismi o consorzi che gestiscono circuiti teatrali;

G) Imprese di esercizio teatrale;

H) Centri universitari teatrali;

I) Enti ed organismi a carattere nazionale, che coordinano l'attività di gruppi teatrali non professionistici;

L) Enti ed organismi promotori di rassegne e festival di rilevanza nazionale o internazionale;

M) Iniziative di promozione teatrale all'estero.

Presupposto per l'ammissione ai contributi statali è la natura professionale degli organismi e delle attività.

La professionalità degli elementi artistici va intesa con riguardo ai requisiti desumibili dalle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria. Il possesso di tali requisiti deve essere attestato dal legale rappresentante dell'impresa di produzione teatrale, il quale dovrà altresì dichiarare che i rapporti contrattuali sono disciplinati in conformità dei relativi contratti collettivi nazionali di categoria.

I predetti obblighi sussistono anche per i complessi di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12 sovvenzionati per il medesimo titolo in ciascuna delle ultime tre stagioni.

Ai fini della concessione dei benefici per le iniziative di cui alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *E*) ed *F*) sono prese in considerazione le rappresentazioni in pubblico e, in genere, le manifestazioni alle quali chiunque possa accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso o di tessera di abbonamento.

Salvo quanto previsto dalle disposizioni riguardanti specifiche iniziative, le domande per l'ammissione alle provvidenze previste dalla presente circolare, redatte in due esemplari di cui uno in carta da bollo da L. 3.000, debbono pervenire materialmente, a pena di decadenza, al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Via della Ferratella n. 51 - 00100 Roma, entro il termine del 15 settembre 1985 o, qualora l'attività abbia inizio in periodo antecedente, prima dell'inizio dell'attività stessa. Non potrà comunque essere presa in considerazione l'attività realizzata anteriormente alla presentazione della domanda.

Ai fini dell'ammissione ai contributi statali, i soggetti interessati dovranno altresì presentare il programma di attività ed il relativo preventivo finanziario, nonché i contratti con gli scritturali o, per le compagnie cooperative, la documentazione di cui al successivo art. 7, ultimo comma.

I complessi teatrali di cui agli articoli 4, 5, 7 e 8 debbono altresì presentare tempestivamente e comunque non oltre il 31 dicembre 1985, contratti di rappresentazione con sale teatrali per almeno il 50% del numero minimo di recite richiesto. Agli stessi fini e negli stessi termini i circuiti e gli esercizi teatrali di cui agli articoli 15 e 16 debbono presentare contratti di rappresentazione con complessi professionali per almeno il 50% del numero delle recite complessivamente indicate nel programma di attività.

Le compagnie che intendano agire con più formazioni devono specificare tale circostanza all'atto della presentazione del progetto di attività e della documentazione d'inizio stagione, fermo restando che le recite effettuate da più formazioni nella stessa giornata, anche in località diverse, non possono essere cumulate ai fini del computo del numero minimo di giornate recitative previsto dalle disposizioni della presente circolare.

Al fine di assicurare la tempestività degli interventi previsti dalla presente circolare, le commissioni consultive del teatro si riuniscono entro la data del 5 ottobre 1985 per la formulazione del parere sulla ammissibilità e sulla conseguente concessione di primi contributi forfettari ai soggetti che ne abbiano titolo e ne presentino attività continuativa sovvenzionata dallo Stato nelle ultime tre stagioni teatrali. Subordinatamente alle occorrenti disponibilità finanziarie, la liquidazione dei predetti contributi è disposta entro il 31 ottobre 1985.

Entro il 30 novembre 1985 le commissioni sono convocate per esprimere il parere sulla concessione dei contributi iniziali alla generalità dei soggetti istanti che ne abbiano titolo e le cui istanze non siano state esaminate nella precedente seduta.

Entro il 30 gennaio 1986, le commissioni si riuniscono per pronunciarsi sulla quantificazione globale del contributo iniziale ai soggetti che abbiano beneficiato dei primi contributi di cui al precedente comma undicesimo. L'assegnazione dei predetti contributi è subordinata alla effettuazione di almeno trenta giornate

recitative per le iniziative di produzione e di almeno trenta giornate di programmazione per i circuiti e gli esercizi teatrali. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire materialmente al Ministero entro il 10 gennaio 1986 le relative distinte d'incasso o idonea documentazione equipollente.

Art. 2.

Criteri di determinazione dei contributi

Gli interventi previsti dalla presente circolare saranno disposti tenendo in particolare considerazione le iniziative teatrali, promosse nell'Italia meridionale e insulare, che per capacità progettuale, professionalità e validità artistica, contribuiscano alla effettiva crescita culturale ed alla divulgazione dell'attività teatrale nel Territorio. Analoga considerazione è riservata alle iniziative teatrali realizzate in località prive o carenti di adeguate strutture teatrali o che possano costituire valido richiamo ai fini della valorizzazione turistica delle località interessate.

Ai fini della determinazione dei contributi, si terrà conto, altresì, della politica dei prezzi praticati per agevolare la più ampia partecipazione del pubblico agli spettacoli. In ogni caso, il prezzo del biglietto per ciascuna rappresentazione di prosa — ad eccezione delle recite di fine anno e di fine carnevale — non può risultare superiore a lire 25.000, a pena di decadenza dai benefici previsti dalla presente circolare.

Nel quadro della razionalizzazione delle attività teatrali volta al miglioramento della qualità degli spettacoli, ed alla più idonea utilizzazione delle risorse finanziarie, sono valutate con particolare attenzione le iniziative che realizzano la concentrazione di qualificati apporti artistici, organizzativi ed imprenditoriali, mediante fusione di due o più complessi professionali già operanti, per l'attuazione di un progetto di attività almeno biennale.

I contributi forfettari iniziali a favore degli organismi e delle imprese di produzione teatrale — ove previsti — sono assegnati sulla base dei seguenti parametri:

a) qualificazione professionale, consistenza e continuità degli organismi e delle imprese con riguardo alla direzione e al nucleo artistico ed organizzativo;

b) contenuto, fini ed omogeneità dei programmi di attività con riguardo alla qualità ed all'impegno artistico e finanziario degli spettacoli direttamente prodotti, nonché al rilievo dato al repertorio nazionale, specialmente contemporaneo;

c) durata dell'attività lavorativa e recitativa.

I contributi, le integrazioni ed i premi finali — ove previsti — sono assegnati sulla base dei risultati conseguiti, sia sotto il profilo quantitativo che del livello qualitativo della produzione.

In particolare si terrà conto dei seguenti elementi:

a) conformità dell'attività svolta rispetto al programma enunciato, con particolare riguardo al repertorio, alla durata dell'attività, al numero delle recite, agli elementi artistici e tecnici continuativamente impiegati, al numero delle giornate lavorative;

b) validità e rilevanza degli spettacoli realizzati sotto l'aspetto artistico e culturale;

c) presenze del pubblico, con riguardo al numero degli spettatori paganti e degli abbonati;

d) numero delle piazze visitate, con particolare considerazione per quelle ubicate in località periferiche e in centri minori;

e) rispondenza delle risultanze di bilancio alle rispettive previsioni finanziarie.

Relativamente agli organismi di cui ai successivi articoli 4 e 5, si tiene conto altresì delle attività di promozione nonché del numero e del livello qualitativo degli spettacoli ospitati presso la sede.

Per l'assegnazione dei contributi finali previsti dal presente articolo deve essere comunque raggiunto un numero di giornate lavorative non inferiore a quello di seguito indicato:

a) 4.500 giornate per gli organismi stabili di produzione teatrale di cui agli articoli 4 e 5;

b) 2.500 giornate per gli organismi di promozione teatrale di cui all'art. 14, lettera *a*);

c) 2.000 giornate per le compagnie a gestione privata di cui all'art. 8, lettera *a*), per quelle a gestione cooperativistica di cui all'art. 7, primo comma e per le compagnie di teatro per ragazzi di cui all'art. 11, quarto comma;

d) 1.600 giornate per le compagnie a gestione privata di cui all'art. 8, lettera *b*) e per quelle a gestione cooperativistica di cui all'art. 7, secondo comma;

e) 800 giornate per le compagnie a gestione privata di cui all'art. 8, lettera *c*), per i complessi di sperimentazione e per le compagnie di teatro per ragazzi di cui all'art. 11, primo comma.

Il numero delle giornate lavorative va inteso con riferimento al personale artistico e tecnico complessivamente impiegato nel corso della stagione e deve essere comprovato a mezzo dei modelli ENPALS 031.

I contributi a favore dei circuiti teatrali regionali e degli esercizi teatrali di cui ai successivi articoli 15 e 16 sono determinati in base al livello qualitativo ed alla omogeneità delle programmazioni con particolare riguardo alla qualificazione professionale degli organismi e dei complessi ospitati; alla durata dell'attività ed al numero delle rappresentazioni. Le presenze del pubblico sono valutate in rapporto alla ubicazione ed alla capacità ricettiva dei locali. Relativamente ai circuiti teatrali si tiene conto altresì del numero delle sale programmate, del numero delle repliche dello stesso spettacolo effettuate presso ciascuna sala, del rilievo dato al repertorio nazionale contemporaneo ed alle novità italiane; della realizzazione di cicli organici di programmazione di complessi professionali di sperimentazione e di teatro per ragazzi.

Art. 3.

Enti e istituzioni teatrali a carattere nazionale

I contributi annui a favore dell'Ente teatrale italiano e dell'Istituto nazionale del dramma antico sono corrisposti all'inizio dei relativi esercizi finanziari.

All'Istituto del dramma italiano, all'Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio D'Amico ed alla Società italiana autori drammatici possono essere concessi contributi annuali per la realizzazione delle attività istituzionali.

In particolare nel contributo all'Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio D'Amico una quota sarà destinata al finanziamento di iniziative assunte d'intesa con il Teatro stabile della città di Roma, ai sensi dell'art. 3 dello statuto di detto ente.

Le domande di contributo degli organismi di cui al secondo comma devono essere presentate entro il 31 ottobre 1985 unitamente alla documentazione da cui risulti il programma di attività ed il preventivo di spesa. I relativi contributi sono liquidati, per l'80%, allo atto dell'assegnazione e per il restante 20% al termine dell'attività.

Art. 4.

Organismi stabili di produzione teatrale ad iniziativa e gestione pubblica

Agli effetti della presente circolare sono riconosciuti organismi stabili di produzione teatrale a gestione pubblica: l'E.A. Piccolo Teatro della città di Milano, il Teatro di Genova, il Teatro di Roma, il Teatro stabile di Torino, l'Ente teatro di Sicilia stabile di Catania, il Teatro stabile di Bolzano, il Teatro stabile del Friuli-Venezia Giulia, il Teatro sloveno di Trieste, l'ATER Emilia-Romagna Teatro, il Teatro regionale toscano, il Centro teatrale bresciano, il Teatro stabile dell'Aquila, Veneto teatro, il Teatro Biondo di Palermo, il Consorzio teatrale calabrese.

Art. 5.

Organismi stabili di produzione teatrale ad iniziativa privata

Agli effetti della presente circolare e sempre che risultino in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 6, sono considerati organismi stabili di produzione teatrale ad iniziativa privata la Società italiana teatro Eliseo (Roma), la Coop. Franco Parenti (Milano), la Compagnia del collettivo (Parma), il Teatro delle arti (Roma), l'Istituto teatro Niccolini (Firenze), la Cooperativa teatro dell'Elfo (Milano), il Gruppo della Rocca (Torino), il Teatro del Buratto (Milano), il Teatro della Tosse (Genova), la Cooperativa Nuova Scena (Bologna), la Compagnia teatro dei filodrammatici (Milano), il Teatro di Porta Romana (Milano).

Art. 6.

Funzioni e requisiti degli organismi stabili di produzione teatrale

Gli organismi stabili devono qualificarsi per il livello progettuale dell'attività, evidenziato da coerenti ed omogenee scelte artistico-culturali, con riguardo anche ai settori della ricerca e della sperimentazione teatrale; devono disporre di una direzione artistica di adeguata professionalità e favorire la partecipazione del pubblico agli spettacoli, realizzando cicli di recite a prezzi ridotti o speciali condizioni di abbonamento.

In particolare, gli organismi stabili a gestione pubblica debbono caratterizzarsi per le finalità sociali della loro attività e per il ruolo di sostegno e promozione del teatro nell'ambito cittadino e regionale. Devono altresì curare la formazione di quadri artistici e tecnici e porre in essere le iniziative idonee per la piena valorizzazione del repertorio italiano, specialmente contemporaneo.

Gli organismi stabili di produzione teatrale debbono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

a) disponibilità di una sede teatrale idonea alla rappresentazione di spettacoli direttamente gestita e programmata;

b) disponibilità di un complesso artistico stabile di almeno venti unità con un numero di interpreti non inferiore a sedici, per gli organismi a gestione pubblica, ed a dodici per quelli a gestione privata, da utilizzare mediamente nel corso dell'attività programmata;

c) stabilità del rapporto di lavoro del personale amministrativo e tecnico;

d) durata dell'attività non inferiore a otto mesi, con un minimo di centocinquanta giornate recitative per le attività di produzione;

e) qualificata ospitalità ad organismi e compagnie teatrali di riconosciuto livello professionale e qualitativo.

Sentito il parere delle commissioni consultive del teatro possono essere sovvenzionati ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5, dopo almeno due anni di attività, altri organismi di produzione teatrale costituiti ad iniziativa pubblica o privata, in possesso dei requisiti di cui al precedente comma.

Il sovvenzionamento di nuovi organismi è subordinato alla dimostrazione di adeguate disponibilità finanziarie proprie dell'organismo stesso, o ad esso provenienti da enti locali ed enti pubblici e privati in misura comunque non inferiore al 35% del fabbisogno complessivo.

Limitatamente agli organismi stabili previsti dalla presente circolare può essere presa in considerazione, ai fini della concessione dei contributi, l'attività programmata per l'intero anno teatrale.

Gli organismi stabili debbono presentare istanze di contributo e bilanci unificati in rapporto alle complessive attività programmate, ferme restando in ogni caso le procedure prescritte per la realizzazione di iniziative all'estero.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la commissione consultiva del teatro, può disporre — oltre al sovvenzionamento dell'attività di produzione ordinaria — la concessione di contributi forfettari finalizzati all'attuazione di progetti speciali annuali o pluriennali. Nelle stesse forme possono essere altresì concessi contributi straordinari per iniziative realizzate in collaborazione con l'industria pubblica, radiofonica e televisiva, per la ripresa o la registrazione di spettacoli di rilevante interesse culturale.

Art. 7.

Compagnie professionali di produzione teatrale a gestione cooperativistica

All'inizio di stagione può essere disposta l'assegnazione di contributi forfettari a favore di compagnie di produzione teatrale di accertata capacità professionale, artistica ed organizzativa, costituite in cooperative ai sensi di legge, che si propongano di svolgere nel corso della stagione ordinaria e nell'ambito di programmi ispirati a valori artistici, culturali e sociali, una attività recitativa di almeno centoventi giornate, utilizzando un numero di soci o scritturati complessivamente non inferiore a venti unità.

Ai contributi di cui al precedente comma possono essere ammesse altresì le cooperative già sovvenzionate nella precedente stagione teatrale anche a diverso titolo, che pur non raggiungendo il limite di centoventi giornate recitative si impegnino a svolgerne almeno novanta, utilizzando comunque un numero di soci o scritturati non inferiore a dodici.

Le cooperative che richiedono per la prima volta l'ammissione ai contributi debbono presentare, unitamente alla domanda, l'atto costitutivo e lo statuto omologati a norma di legge.

Le cooperative debbono dimostrare di possedere adeguata autonomia finanziaria ed equilibrio di gestione e, nella realizzazione dell'attività, debbono tendere alla piena utilizzazione dei soci. L'impiego di eventuali scritturati potrà essere consentito subordinatamente alla dimostrazione del totale impiego dei soci o di inderogabili esigenze di programmazione.

In ogni caso, ove le complessive giornate lavorative degli scritturati risultino in numero superiore a quelle dei soci, resta preclusa l'assegnazione dei contributi finali ai sensi del presente articolo.

Ai fini di cui ai precedenti commi, oltre alla domanda per l'ammissione alle provvidenze, al programma di attività ed al preventivo finanziario, dovrà essere presentata la copia autentica del verbale di assemblea da cui risultino i nominativi dei soci che prendono parte all'attività, con l'indicazione dei relativi compensi e dei rispettivi periodi di impegno lavorativo e recitativo.

Art. 8.

Compagnie a gestione privata

A) Alle compagnie a gestione privata che si qualifichino per la continuità del nucleo artistico e della struttura organizzativa e imprenditoriale, nonché per il rilevante valore artistico, culturale e sociale dei progetti di attività, e che dispongano di una direzione artistica di adeguata professionalità possono essere concessi contributi forfettari iniziali.

L'assegnazione dei contributi è subordinata allo svolgimento, nel periodo ordinario, di almeno centoventi giornate recitative ed all'impiego di un numero complessivo di scritturati non inferiore a venti, con almeno otto effettivi interpreti.

Deroghe alle disposizioni di cui al precedente comma possono essere previste, su parere della commissione consultiva per il teatro, per compagnie di eccezionale rilievo artistico e qualificazione imprenditoriale, sempre che le stesse risultino in possesso dei requisiti di cui alla successiva lettera *B*).

B) Alle compagnie che presentino adeguata capacità professionale, artistica ed organizzativa, e che si impegnino a svolgere, nel periodo ordinario, almeno novanta giornate recitative, con programmi ispirati a finalità artistiche, culturali e sociali e con l'impiego di un numero di scritturati non inferiore a quattordici, possono essere concessi i seguenti contributi:

1) contributi iniziali di avviamento, determinati in base ai criteri di cui all'art. 2, quarto comma;

2) contributi percentuali sugli incassi lordi nella misura del 20% fino ad un incasso medio a recita per spettacolo di L. 3.000.000 per rappresentazioni di opere teatrali di autori italiani, e nella misura del 10% per opere di autori stranieri fino ad un incasso medio a recita per spettacolo di L. 1.500.000.

C) Le compagnie in possesso di adeguati requisiti di professionalità che si propongano di svolgere un'attività recitativa inferiore a novanta giornate, ma almeno pari o superiore a sessanta, possono essere ammesse — indipendentemente dal numero degli scritturati — ai contributi percentuali di cui al n. 2) del precedente comma.

Al termine del periodo di attività ordinaria, verificatesi le condizioni per l'ammissione ai contributi, alle compagnie previste dal presente articolo possono essere concessi premi da determinare ai sensi dell'art. 2, comma quinto e seguenti.

Art. 9.

Commedia musicale - Commedia con musiche
Sceneggiata - Cabaret

Agli effetti della presente normativa, gli spettacoli di commedia musicale e di commedia con musiche sono equiparate agli spettacoli di prosa.

Per commedia musicale si intende il lavoro teatrale in cui gli elementi drammatici, musicali e coreografici, aventi caratteristiche di originalità, si articolano inscindibilmente in una trama organica che si sviluppa attraverso la continuità dell'azione scenica. Si può prescindere dal carattere di originalità degli elementi sopra indicati, qualora la riproduzione o la rielaborazione di brani drammatici o musicali siano necessariamente richieste dal tema dell'opera.

Per commedia con musiche, si intende il lavoro teatrale che abbia le caratteristiche tipiche dell'opera di prosa compiuta e nella quale le esecuzioni costituiscano elemento complementare della rappresentazione, con esclusione di movimenti coreografici e di balletto.

Le compagnie che svolgono attività di sceneggiata possono essere ammessi ai contributi percentuali sugli incassi nella misura prevista dal precedente art. 8, lettera *b*), n. 2).

I complessi di operetta ed i complessi di teatro cabaret possono beneficiare, in presenza di adeguati requisiti di professionalità, di premi finali, ai sensi dell'art. 2, commi quinto e seguenti.

Art. 10.

Complessi professionali di sperimentazione teatrale

A favore dei complessi professionali di sperimentazione teatrale, che effettuino attività volta al rinnovamento del linguaggio teatrale, estetico e culturale e realizzino nel periodo ordinario non meno di centoventi giornate lavorative, di cui almeno ottanta con partecipazione di pubblico e sessanta recitative, potranno essere concessi contributi forfettari determinati sulla base dei risultati conseguiti.

L'attività non recitativa, valutabile ai fini previsti dal precedente comma, dovrà consistere in attività di laboratorio svolta con la presenza del pubblico e finalizzata alla costruzione di spettacoli teatrali, indipendentemente dall'allestimento e messa in scena di questi ultimi nel corso della stagione. Tale attività dovrà essere comprovata da dichiarazioni di pubbliche autorità o di enti e organismi pubblici.

L'attività seminariale, didattica e di animazione, non valutabile ai fini del periodo minimo prescritto, costituisce elemento per la determinazione dell'importo dei contributi, sempre che risulti idoneamente documentata.

Possono essere altresì concessi contributi forfettari a favore di complessi di sperimentazione teatrale o associazioni tra i complessi stessi, che realizzino in almeno centoventi giornate lavorative organici progetti di ricerca e sperimentazione teatrale in collaborazione e con l'adeguato apporto finanziario di enti pubblici o privati, enti locali o istituti universitari. A tal fine, i soggetti richiedenti devono presentare, unitamente al progetto ed alla documentazione preventiva, gli atti formali comprovanti l'adesione degli enti partecipanti alla realizzazione del progetto e l'entità dei rispettivi apporti finanziari. Nella fattispecie di cui al presente comma non è richiesto il periodo minimo di attività recitativa.

I contributi di cui ai precedenti commi possono essere assegnati all'inizio della stagione alle compagnie che presentino adeguata capacità professionale artistica e organizzativa e siano state riconosciute e sovvenzionate in almeno due delle ultime tre stagioni.

Agli stessi contributi possono essere ammessi — in presenza di idonei requisiti di validità artistica ed organizzativa — i complessi e le associazioni di cui al precedente quarto comma.

Al termine del periodo di attività ordinaria i complessi di sperimentazione ammessi ai contributi iniziali possono beneficiare di integrazioni alle sovvenzioni ai sensi dell'art. 2.

Art. 11.

Complessi professionali di teatro per ragazzi

Alle compagnie composte da attori professionisti con attività esclusivamente destinata ai ragazzi che svolgono nel periodo ordinario almeno quattro mesi di attività, con non meno di ottanta giornate recitative, possono essere concessi contributi forfettari.

Tali contributi possono essere assegnati all'inizio dell'attività ai complessi sovvenzionati in almeno due delle ultime tre stagioni.

Al termine del periodo di attività ordinaria, assolte le condizioni di cui sopra, ai complessi sovvenzionati ad inizio stagione può essere concesso un contributo integrativo ai sensi dell'art. 2.

Nella determinazione dei predetti contributi particolare considerazione è riservata ai complessi che svolgono con carattere di stabilità e continuità per almeno novanta giornate recitative, attività, oltre che di produzione e ricerca, anche di programmazione e formazione nello specifico settore.

Agli stessi fini particolare rilievo assume l'attività espletata nel quadro di accordi con enti locali o organismi scolastici per l'attuazione, nel territorio, di organici programmi culturali.

Per l'esame dei progetti di attività può essere istituita in seno alla commissione consultiva del teatro, un'apposita sottocommissione avente anche il compito di riferire periodicamente alla commissione stessa sull'andamento delle attività del settore.

Art. 12.

Formazioni neo-professionistiche

Alle compagnie costituite da giovani diplomati o neo-professionisti possono essere assegnati contributi finali sulla base dei risultati conseguiti ed in rapporto alla durata dell'attività recitativa, che non può essere comunque inferiore a sessanta giornate. Tali compagnie sono tenute a presentare, all'atto della domanda, un dettagliato *curriculum* degli elementi artistici da impiegare i quali devono risultare comunque iscritti, con la rispettiva qualifica, presso l'ufficio di collocamento per i lavoratori dello spettacolo.

I complessi teatrali non rientranti tra quelli di cui al precedente comma e già sovvenzionati nelle ultime tre stagioni in base all'art. 12 della circolare ministeriale n. 04196/TCPG del 26 luglio 1984 ed alle corrispondenti norme delle precedenti circolari, non possono produrre istanza di contributo, ai sensi del presente articolo per l'attività della stagione 1985-86.

Qualora da parte dei predetti complessi sia presentata istanza di contributo a diverso titolo l'amministrazione — previo parere della commissione consultiva del teatro — verificherà la sussistenza dei presupposti e dei requisiti necessari per l'ammissione dell'iniziativa alle provvidenze relative alla categoria richiesta, stabilendo altresì, in caso di giudizio favorevole, se la compagnia — in relazione ai requisiti professionali, organizzativi ed artistici — possa accedere ai contributi iniziali o finali.

Per le iniziative non ammesse alla categoria richiesta, l'amministrazione — previo parere della commissione consultiva del teatro — può riservarsi una definitiva pronuncia in sede finale, sulla base dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, sempre che sia stato effettuato un numero di giornate recitative non inferiore a sessanta, con almeno quattrocento giornate lavorative degli elementi complessivamente impiegati.

In tal caso, ove il giudizio si concluda favorevolmente alla concessione del contributo, quest'ultimo potrà essere assegnato ai sensi del presente articolo in deroga a quanto previsto dal precedente secondo comma.

Art. 13.

Interventi a favore della produzione drammatica nazionale

Agli effetti previsti dalla presente circolare sono equiparate ai lavori italiani di prosa, le elaborazioni e le traduzioni di testi classici latini o greci.

Agli stessi fini, sono considerate « novità italiane » i lavori di carattere creativo di autore italiano, incluse le elaborazioni con proprie originalità, rappresentate per la prima volta in pubblico. Il carattere di « novità » non è escluso dalla eventuale rappresentazione dell'opera effettuata in epoca anteriore da formazioni di attori non professionisti ovvero dallo stesso complesso, per la prima volta, nella stagione estiva antecedente alla stagione ordinaria considerata.

La commedia musicale può qualificarsi « novità » ai sensi del presente articolo ove concorrano l'originalità del testo e delle musiche di autori italiani.

La qualifica di novità italiana deve risultare da atto notorio o da dichiarazione sostitutiva, ai sensi di legge, rilasciata dall'autore dell'opera.

Per l'incentivazione della produzione drammatica nazionale sono previste le seguenti provvidenze:

A) contributi percentuali da assegnare nella misura del 20% dell'incasso lordo degli spettacoli fino ad un incasso medio di L. 3.000.000 a recita, a favore delle iniziative di cui al precedente art. 8, lettere *B*) e *C*);

B) premi finali, ai quali possono concorrere gli organismi ed i complessi di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 11 che allestiscano novità di autore italiano o opere prime da rappresentare per almeno cinquanta repliche ciascuna, nel corso della stagione ordinaria.

Ai fini sopra indicati, in sede di riparto degli stanziamenti fra le varie categorie di iniziative, è accantonata una somma non superiore a lire 400 milioni per l'attribuzione di un numero massimo di premi, determinati come segue:

a) per l'allestimento di novità italiane: due premi da 50 milioni; sei premi da 20 milioni e dodici premi da 10 milioni;

b) per l'allestimento di opere prime: un premio da 30 milioni; due premi da 15 milioni.

Per concorrere ai premi, gli organismi ed i complessi interessati debbono presentare domanda al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il 31 ottobre 1985, allegando due esemplari del copione dell'opera programmata.

I premi sono assegnati dal Ministero, previo parere della commissione consultiva del teatro che, a tal fine, costituirà nel proprio ambito apposita sottocommissione.

L'assegnazione è disposta al termine dell'attività stagionale sulla base della durata della programmazione, della validità artistica del lavoro, della partecipazione del pubblico, dell'impegno organizzativo e finanziario dell'allestimento, del giudizio della critica.

Le somme non utilizzate ai fini della concessione dei premi saranno destinate alla concessione degli altri contributi previsti dalla presente circolare.

Art. 14.

Organismi di promozione, produzione e formazione teatrale

Contributi forfettari possono essere concessi a favore di:

a) enti, associazioni, organismi che svolgono con carattere di continuità attività di promozione, produzione e ricerca teatrale sulla base di organici progetti annuali o pluriennali e che dispongano, a tal fine, di sale teatrali o spazi idoneamente attrezzati. La durata dell'attività — che può comprendere anche il periodo estivo — non può essere inferiore a centoottanta giornate lavorative con almeno novanta giornate recitative degli spettacoli di diretta produzione;

b) enti, istituti universitari, comitati, associazioni e organismi culturali e di categoria che svolgano attività di promozione, di divulgazione ed informazione nel campo teatrale nell'ambito di organici programmi volti allo sviluppo ed incremento del teatro drammatico e della cultura teatrale;

c) associazioni e organismi a carattere nazionale che coordinano e sostengono l'attività di gruppi teatrali non professionistici ad essi aderenti;

d) organismi che svolgono istituzionalmente e con carattere di continuità, attività di formazione con programmi volti al perfezionamento nei quadri artistici, tecnici ed amministrativi del settore teatrale e che dimostrino di possedere: un corpo docente di accertata qualificazione professionale; autonomi organi d'amministrazione e gestione; adeguata dotazione patrimoniale e finanziaria; spazi idoneamente attrezzati per la effettuazione dell'attività didattica e teatrale. Ai fini dell'ammissione ai contributi, i detti organismi devono produrre oltre all'istanza, l'atto costitutivo e lo statuto, il piano d'insegnamento ed il regolamento indicante, tra l'altro, le modalità di ammissione, di frequenza e di svolgimento dei corsi di studio.

Il contributo di cui al presente articolo può essere assegnato all'inizio dell'attività a favore di iniziative che si qualifichino per la continuità della struttura organizzativa e per la validità artistica dei programmi, sempre che gli stessi risultino sovvenzionati da almeno tre anni.

Al termine dell'attività possono essere assegnati contributi integrativi sulla base dei risultati conseguiti.

Art. 15.

Circuiti territoriali

All'inizio della stagione possono essere concessi contributi ad organismi costituiti da regioni, province, comuni, consorzi di enti locali e da altri soggetti, pubblici o privati, per l'attuazione di organici programmi di distribuzione e promozione teatrale nell'ambito regionale.

L'ammissione dei circuiti ad iniziativa pubblica ai contributi di cui al precedente comma è subordinata alle seguenti condizioni: adesione con formali atti deliberativi degli enti locali partecipanti, adeguati apporti finanziari da parte delle regioni e degli enti locali; permanente disponibilità di sale teatrali di pubblico spettacolo anche mediante specifiche convenzioni con altri soggetti pubblici o privati; presenza di autonomi organi di amministrazione e di gestione e di stabile struttura organizzativa.

L'ammissione ai contributi dei circuiti ad iniziativa privata è subordinata alle seguenti condizioni: presenza di autonomi organi di amministrazione e gestione e di stabile struttura organizzativa; permanente disponibilità di sale di pubblico spettacolo; svolgimento di attività di distribuzione nei territori della regione per i quali non sussista o sia carente un'adeguata e organica programmazione, con riguardo anche ai diversi generi teatrali.

Ai fini del coordinamento delle predette iniziative, sul piano nazionale e regionale, il Ministero del turismo e dello spettacolo si avvale dell'Ente teatrale italiano, che promuoverà le intese necessarie tra gli enti e gli organismi interessati.

Al termine dell'attività, verificatesi le condizioni per l'ammissione ai contributi iniziali, potranno essere concessi contributi integrativi finali, sulla base dei risultati conseguiti.

Le domande di contributo devono essere prodotte con le modalità e nei termini di cui all'ultimo comma del successivo art. 16.

Art. 16

Esercizio teatrale

Al termine della stagione, sulla base dei risultati dell'attività svolta, possono essere concessi contributi forfettari alle imprese individuali e collettive, private e cooperative, che gestiscono sale teatrali munite delle prescritte autorizzazioni.

Ai fini dell'ammissione ai contributi deve essere effettuato un numero di recite non inferiore a cinquanta.

Particolare considerazione è riservata alle imprese che utilizzino le sale teatrali ai fini di promozione culturale assicurando la più larga partecipazione di pubblico anche mediante l'attuazione di una adeguata politica dei prezzi.

I contributi di cui ai precedenti commi possono essere concessi all'inizio dell'attività a favore delle imprese che presentino garanzie di continuità e di qualificazione gestionale e che si propongano di svolgere una programmazione di particolare rilievo artistico e culturale con un minimo di centotrenta recite nella stagione ordinaria. Al termine della stagione possono essere assegnati contributi integrativi sulla base dei risultati dell'attività svolta.

Le domande di ammissione alle provvidenze debbono essere inviate entro il 15 settembre 1985 corredate dal preventivo finanziario e dal programma di attività con l'indicazione dei complessi e degli spettacoli ospitati e dei rispettivi periodi di programmazione.

Art. 17.

Teatro universitario

Contributi forfettari possono essere concessi a favore di organismi teatrali che operino stabilmente in strutture universitarie statali o parificate per l'attuazione di programmi di studio, ricerca, informazione e produzione teatrale.

Art. 18.

Rassegne e festivals

Contributi forfettari possono essere concessi a soggetti, pubblici e privati, organizzatori di rassegna e festivals di rilevanza nazionale ed internazionale che contribuiscano alla diffusione ed all'incremento del teatro in Italia, anche nei riflessi della valorizzazione turistica delle località interessate.

Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, le rassegne o festivals devono comprendere una pluralità di spettacoli di prosa ispirati ad un medesimo tema teatrale o culturale e svolgersi in un arco di tempo limitato, in uno stesso luogo o in località appartenenti al medesimo comprensorio geografico o turistico.

Particolare rilevanza nell'assegnazione del contributo assume la qualificazione artistica dei complessi partecipanti e la consistenza degli apporti degli enti locali interessati.

Le domande di contributo, corredate dal programma di attività e dal preventivo finanziario, devono essere prodotte almeno trenta giorni prima dell'inizio delle manifestazioni.

Art. 19.

Attività all'estero

Speciali contributi possono essere concessi per la realizzazione di iniziative all'estero di organismi e complessi teatrali sovvenzionati per l'attività svolta sul territorio nazionale o che offrano, comunque, garanzia di adeguata qualificazione artistica e professionale.

Le domande di contributo devono essere presentate nelle forme e nei termini previsti dalla circolare n. 1 del 19 dicembre 1981.

Ai fini dell'assegnazione dei contributi si tiene conto in particolare delle manifestazioni alle quali gli organismi ed i complessi sono invitati a partecipare, dell'importanza della località di effettuazione della tournée nella vita culturale ed artistica del Paese ospitante, della presenza di collettività italiane, della idoneità degli spettacoli, dal punto di vista del linguaggio e del messaggio artistico, ad essere recepiti dal pubblico e dalla critica locale.

Nell'attuazione dei programmi di promozione all'estero del teatro italiano, il Ministero del turismo e dello spettacolo si avvale dell'Ente teatrale italiano, nell'ambito dei compiti svolti dall'ente, ai sensi della legge 18 dicembre 1978, n. 836.

A tal fine l'Ente teatrale italiano, in collaborazione con l'E.N.I.T. ed altri organismi operanti all'estero, potrà assumere le iniziative idonee per l'attivazione di un circuito teatrale a carattere internazionale destinato alla diffusione dello spettacolo italiano.

Art. 20.

Attività teatrali estive

Nel periodo di attività estiva (1° giugno-31 agosto) potranno essere concessi contributi forfettari, subordinatamente alle occorrenti disponibilità finanziarie, alle iniziative di seguito indicate:

a) festivals, rassegne e tournées all'estero di cui ai precedenti articoli 18 e 19;

b) spettacoli teatrali a carattere straordinario promossi dall'Accademia olimpica di Vicenza, dall'Istituto del dramma popolare di S. Miniato, dall'Estate teatrale veronese, dalla Fondazione il Vittoriale degli italiani, dal Teatro povero di Monticchiello;

c) spettacoli teatrali di particolare interesse culturale, artistico o turistico, promossi e allestiti da enti pubblici non territoriali nel quadro di iniziative tradizionali realizzate in almeno cinque delle precedenti stagioni estive.

Per le iniziative di cui alla lettera *a*) la domanda di contributo, redatta nelle forme indicate nell'art. 1, dovrà essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività. Per le iniziative di cui alle lettere *b*) e *c*) la domanda — redatta nelle medesime forme — deve essere inoltrata entro il 20 giugno 1986.

All'istanza di sovvenzione devono essere allegati il programma di attività ed il preventivo finanziario indicanti, tra l'altro, le eventuali entrate previste a titolo di contributi da parte delle regioni e da altri enti locali.

Per i festivals e le rassegne che prevedano la partecipazione esclusiva o prevalente di complessi stranieri, la domanda deve essere integrata da una scheda informativa sulla qualificazione professionale dei complessi medesimi.

Al termine dell'attività dovrà essere inviata la documentazione consuntiva, il rendiconto finanziario ed una dettagliata relazione artistica.

Art. 21.

Liquidazione contributi

Fermo restando quanto previsto dal precedente art, 1, undicesimo comma e subordinatamente alle occorrenti disponibilità di bilancio, possono essere disposte, a domanda, a favore degli organismi e dei complessi teatrali che offrano sufficienti garanzie di continuità e di idoneità organizzativa, anticipazioni sui contributi assegnati sino ad un massimo dell'80% del loro ammontare, dopo lo svolgimento di almeno trenta giornate recitative, per le iniziative di produzione e di trenta giornate di programmazione, per i circuiti e gli esercizi teatrali.

Le anticipazioni di cui al precedente comma non possono essere disposte ad attività ultimata.

Art. 22.

Disposizioni finali

Le distinte di incasso da esibire al Ministero del turismo e dello spettacolo a titolo di documentazione dell'attività recitativa, oltre che essere in regola con il pagamento delle imposte dovute, devono risultare timbrate e vistate dai competenti organi della SIAE. Eventuali dichiarazioni rilasciate da enti pubblici o da pubbliche autorità e attestanti l'avvenuta effettuazione di recite non saranno prese in considerazione ai fini del raggiungimento dei minimi di attività recitativa richiesti dagli articoli 4, 5, 7 ed 8 della presente circolare.

Il numero minimo delle giornate lavorative previste dalle disposizioni della presente circolare da comprovare con i modelli ENPALS 031 deve essere raggiunto indipendentemente dalle giornate festive o di riposo, ancorché retribuite.

Il numero complessivo degli elementi artistici e tecnici previsto dalle disposizioni della presente circolare va riferito agli elementi da utilizzare mediamente nel corso della stagione teatrale.

L'attività all'estero non sovvenzionata può essere valutata ai fini del computo delle recite prescritte, per l'attività sul territorio nazionale.

Agli stessi fini, non sono valutabili le recite di spettacoli, offerti gratuitamente al pubblico. La disposizione non si applica alle compagnie di teatro per ragazzi.

I dati concernenti la programmazione e la gestione delle attività devono essere indicati in conformità delle schede informative e degli schemi-tipo predisposti dal Ministero del turismo e dello spettacolo, dai quali dovrà risultare, tra l'altro, il nominativo del soggetto o dei soggetti organizzatori.

I componenti dei complessi teatrali, muniti della speciale tessera rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, possono beneficiare delle facilitazioni per i viaggi sulle Ferrovie dello Stato, per effetto della convenzione appositamente stipulata con il Ministero dei trasporti.

Ai fini di opportuna informazione gli organismi e le imprese di produzione di cui agli articoli 4, 5, 7 ed 8 assegnatari di contributi iniziali per importi superiori ai 300 milioni di lire, debbono inviare al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Divisione prosa, entro un mese dall'approvazione dei competenti organi di amministrazione, bilanci consuntivi relativi alla stagione o all'esercizio finanziario precedente corredati dal conto profitti e perdite e, ove richiesto dalle norme del codice civile, depositati presso la cancelleria del tribunale competente.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo può disporre in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, ispezioni intese ad accertare la osservanza delle norme che condizionano la concessione delle provvidenze a favore di iniziative teatrali.

Le provvidenze previste dalla presente circolare per attività che si svolgeranno nella stagione teatrale 1985/86 e che interessano la competenza dei due esercizi finanziari, possono essere imputate per quote ai fondi di detti esercizi oppure ai fondi dell'esercizio nel quale è stata effettuata in prevalenza l'attività sovvenzionata.

Roma, addì 31 luglio 1985

Il Ministro: LAGORIO

(4426)

CONCORSI ED ESAMI

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 55

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 55, a:

Profilo professionale «medici»:

un posto di primario di immunoematologia;

un posto di primario di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di coadiutore sanitario - medicina del lavoro;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria;

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente medico di cardiologia;

due posti di assistente medico di pediatria;

un posto di assistente medico di radiodiagnostica;

un posto di assistente medico recupero e rieducazione funzionale.

Profilo professionale «operatore professionale di prima categoria»:

un posto di operatore professionale collaboratore - ostetrica;

un posto di operatore professionale collaboratore - A.S.V.;

venti posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;

quattro posti di operatore professionale collaboratore - vigilatrice d'infanzia;

un posto di operatore professionale coordinatore - tecnico di laboratorio medico;

sei posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia medica;

un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio medico;

un posto di operatore professionale collaboratore - vigilanza e ispezione.

Profilo professionale « operatore professionale di seconda categoria »:

sei posti di operatore professionale - infermiere generico.

Profilo professionale « veterinari »:

un posto di veterinario coadiutore sanità animale - area funzionale igiene e allevamento delle produzioni animali;
un posto di veterinario collaboratore - area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.

Profilo professionale « direttori amministrativi »:

un posto di vice direttore amministrativo - Servizio personale, patrimoniale, legale;
un posto di vice direttore amministrativo - Altri servizi amministrativi.

Profilo professionale « collaboratori amministrativi »:

due posti di collaboratore amministrativo.

Profilo professionale « assistenti amministrativi »:

sette posti di assistente amministrativo.

Profilo professionale « coadiutori amministrativi »:

cinque posti di coadiutore amministrativo.

Profilo professionale « commessi »:

un posto di commesso.

Profilo professionale « assistenti tecnici »:

un posto di assistente tecnico - geometra.

Profilo professionale « operatori tecnici »:

un posto di operatore tecnico - dipintura;
tre posti di operatore tecnico - lavanderia;
quattro posti di operatore tecnico - cucina e mensa;
un posto di operatore tecnico - conduttore di generatori a vapore;
tre posti di operatore tecnico - sartoria;
un posto di operatore tecnico - idraulico;
un posto di operatore tecnico - centralino.

Profilo professionale « agenti tecnici »:

quattro posti di agente tecnico - servizi tecnico economali;
nove posti di agente tecnico - servizi sanitari.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Verbania (Novara).

(4607)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di assistente medico presso l'unità sanitaria locale n. 11

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 11, a:

tre posti di assistente medico (pediatra), da destinare alla sezione aggregata di patologia neonatale, in relazione alle esigenze dell'intera divisione di pediatria del presidio ospedaliero « S. Anna » (area funzionale di medicina);

quattro posti di assistente medico del servizio di igiene pubblica e ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro (area funzionale di prevenzione e sanità pubblica).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dello ospedale « S. Anna » di Como.

(4601)

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 3

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 3, a:

un posto di coadiutore sanitario del presidio multizonale di prevenzione (a tempo pieno);

un posto di coadiutore sanitario responsabile del centro assistenza tossicodipendenti (a tempo pieno);

due posti di assistente medico della divisione di dermosifilopatia (a tempo pieno);

un posto di assistente medico del centro assistenza tossicodipendenti (a tempo pieno);

un posto di assistente medico servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno);

un posto di operatore professionale collaboratore (tecnico di anatomia e istologia patologica);

tre posti di operatore professionale coordinatore (A.S.V.);

un posto di operatore professionale coordinatore (ostetrica);

quarantacinque posti di operatore professionale collaboratore (infermiera professionale);

due posti di operatore professionale di seconda categoria (infermiere generico);

un posto di collaboratore amministrativo;

due posti di coadiutore amministrativo;

un posto di operatore tecnico (cuoco);

tre posti di operatore tecnico (uffici amministrativi);

due posti di operatore tecnico (dispensiere);

un posto di operatore tecnico (preparatore di salme);

un posto di operatore tecnico (meccanico);

un posto di operatore tecnico (autista meccanico);

un posto di operatore tecnico (centralinista);

un posto di operatore tecnico (rammendatrice-stiratrice);

un posto di operatore tecnico (operaio specializzato macchine lavanderia);

ventotto posti di ausiliario socio-sanitario;

un posto di agente tecnico (disinfettore).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informaizoni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Belluno.

(4600)

OSPEDALI DI BORMIO E SONDALO

Concorsi a posti di personale nelle varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di neurologia;

un posto di assistente di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimicocliniche e microbiologiche;

un posto di assistente sociale;

due posti di tecnico di radiologia;

un posto di tecnico di laboratorio;

quattro posti di caposala;

sedici posti di infermiera professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescitti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Sondalo (Sondrio).

(4605)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1985, n. 20.

Modificazione della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, e successive modificazioni, concernente la concessione di contributi per l'espropriazione e l'occupazione d'urgenza di aree di terreno a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 28 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 9 della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 30 ottobre 1979, n. 62, è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 7 maggio 1985

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1985, n. 21.

Ristrutturazione definitiva dello stabilimento ittico di Morgex.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 28 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la ristrutturazione definitiva dello stabilimento ittico di Morgex, al fine di aumentare la produzione annua di trotelle, e ammessa la spesa di L. 700.000.000.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1985 graverà sul cap. 30260 della parte spesa del bilancio della Regione per l'anno 1985.

Alla copertura dell'onere di L. 700.000.000, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali, spese di investimento. Allegato n. 8, settore 1. Assetto del territorio e tutela dell'ambiente) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985.

Art. 2.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 7 maggio 1985

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1985, n. 22.

Rifinanziamento della legge regionale 24 agosto 1982, n. 43, concernente l'adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi tra gli agricoltori della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 28 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere al Consorzio garanzia fidi tra gli agricoltori della Valle d'Aosta, al quale aderisce ai sensi della legge regionale 24 agosto 1982, n. 43, un contributo di lire 350 milioni per l'anno 1985.

Il contributo è destinato all'abbattimento del tasso di interesse ai sensi del primo comma dell'art. 4 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 43, e le somme non utilizzate nell'anno di competenza sono utilizzabili nell'esercizio successivo.

Art. 2.

L'onere di lire 350 milioni a carico della Regione per l'applicazione della presente legge graverà sul cap. 31405 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1985.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede per l'esercizio 1985 mediante riduzione dello stanziamento di lire 350 milioni inscritto al cap. 50050 del bilancio di previsione della Règione per l'anno 1985 sull'intervento previsto all'allegato n. 8 del bilancio stesso concernente l'adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi tra gli agricoltori della Valle d'Aosta.

Art. 3.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 7 maggio 1985

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1985, n. 23.

Proroga della garanzia fideiussoria della Regione, presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Centrale laitière d'Aoste S.p.a.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 28 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 4 maggio 1984, n. 14, concernente: garanzia fideiussoria della Regione, presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, per la concessione di prestiti e fido bancario a favore della Centrale laitière d'Aoste S.p.a., è prorogata per l'anno 1985.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è autorizzata fino alla concorrenza massima di complessive L. 600.000.000.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 6.000.000 faranno carico al cap. 51000 del bilancio in corso.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 35712 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Nell'allegato n. 9 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985, approvato con legge regionale 10 gennaio 1985, n. 2 è aggiunto quanto segue:

legge regionale 7 maggio 1985, n. 23 - Garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino per l'assunzione di un prestito bancario da parte della S.p.a. Centrale Laitière d'Aoste.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 7 maggio 1985

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1985, n. 24.

Modificazione ed integrazione della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 1, recante interventi a favore dell'agriturismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 28 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 1, sono sostituite come segue:

« *a*) locazione, ad uso turistico, di stanze o alloggi siti in fabbricati rurali, in nuovi fabbricati o risultanti dalla ristrutturazione di fabbricati già rurali;

b) somministrazione di pasti costituiti, in prevalenza, da cibi e bevande provenienti dall'utilizzazione dei prodotti aziendali e, per la parte restante, dall'utilizzazione, principalmente, dei prodotti agricoli della Regione; ».

Art. 2.

Il quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 1, è costituito dal seguente:

« Ai componenti della commissione di cui ai punti *e*) ed *f*) è corrisposta una indennità di presenza nella misura prevista per i componenti supplenti della commissione regionale di controllo e, qualora non risiedano nel comune di Aosta, il rimborso delle spese di viaggio ».

Il penultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Ai soggetti iscritti nell'elenco, previo accertamento dei requisiti oggettivi sull'idoneità degli immobili destinati alla attività agrituristica, è rilasciato dal presidente della giunta regionale un certificato di operatore agrituristico indicante i limiti e le modalità per l'esercizio dell'attività agrituristica. I titolari del certificato possono esercitare l'attività agrituristica senza l'obbligo di altre iscrizioni in registri professionali o di altre autorizzazioni amministrative e senza che ciò comporti la perdita della qualifica di agricoltore ».

Art. 3.

L'art. 4 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Art. 4 (*Requisiti soggettivi*). — Per l'iscrizione nell'elenco di cui al precedente art. 3, oltre all'adempimento dell'obbligo scolastico ed al superamento dell'apposito esame di idoneità, sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere residente e domiciliato in Valle d'Aosta;

b) essere conduttore di un'azienda agricola oppure coniuge, parente entro il terzo grado od affine entro il secondo grado, dello stesso, che presti la propria attività in modo continuativo nell'azienda stessa.

L'azienda deve possedere un minimo di organizzazione e una sufficiente entità di fattori produttivi organicamente combinati;

c) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato;

d) non essere nelle condizioni previste dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59.

Il superamento dell'esame di idoneità non è richiesto per i familiari, di cui alla lettera *b*) del presente articolo, che abbiano prestato la propria opera, per almeno due anni, in qualità di coadiutori di un operatore agrituristico. In ogni caso l'attività deve essere stata svolta e l'opera prestata nei cinque anni anteriori alla data della domanda di iscrizione ».

Art. 4.

Le parole: « entro il 15 ottobre di ogni anno » contenute nella lettera *c*) dell'art. 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 1, sono sostituite dalle seguenti: « entro il 1° settembre di ogni anno ».

Art. 5.

Le seguenti parole, della lettera *a*) del primo comma dell'art. 8 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 1, « di mutui ventennali agevolati o di contributi *una tantum* per », sono sostituite dalle seguenti:

« *a*) di contributi in conto interessi su mutui ventennali agevolati per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, ai sensi dell'art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, i quali saranno sottoposti allo stesso tasso previsto dal secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 1, o di contributi *una tantum* in conto capitale per: ».

Dopo l'ultimo comma dell'art. 8 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 1, sono aggiunti i seguenti:

« A favore degli operatori agrituristici, che siano imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi della lettera *f*) dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 49, sono applicabili le disposizioni dell'art. 6 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30.

I mutui contratti in applicazione della presente legge potranno essere garantiti da fideiussione regionale, ai sensi del quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30.

Rimane comunque immutato il tetto di spesa previsto dall'art. 14 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 1 ».

Art. 6.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 10 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 1, è aggiunto il comma seguente:

« Nella concessione dei benefici previsti dalla presente legge, la precedenza va sempre accordata agli imprenditori agricoli a titolo principale ».

Art. 7.

L'ultimo periodo dell'ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 1, è sostituito come segue:

« Tale volume è aggiuntivo a quello sviluppabile per la residenza agricola e non può essere comunque superiore a 500 mc.

Per opere di costruzione e ristrutturazione relative all'attività agrituristica poste fuori delle zone A, B e C, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 nei comuni provvisti di PRGC, e poste fuori dal perimetro delle zone abitate nei comuni sprovvisti di PRGC, la superficie minima delle stanze da letto è quella stabilita dalla legge regionale 23 febbraio 1976, n. 11.

Le disposizioni del presente articolo sono inderogabili ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 7 maggio 1985

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1985, n. 25.

Rifinanziamento per l'anno 1985 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, concernente la costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione e della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, concernente la costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 28 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rifinanziamento fondi di rotazione

La legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, concernente la costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta e la legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, concernente la costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione sono rifinanziate per l'esercizio 1985 con lo stanziamento complessivo di lire 19.000 milioni, da ripartire come segue:

per gli interventi di cui al capo I della legge regionale n. 33/1973 . .	L. 5.000.000.000
per gli interventi di cui al capo II della legge regionale n. 33/1973 . .	» 7.000.000.000
per gli interventi di cui all'art. 2 (artigianato) della legge regionale n. 101/1982 .	» 1.500.000.000
per gli interventi di cui all'art. 3 (commercio) della legge regionale n. 101/1982	» 5.500.000.000

Art. 2.

Norma finanziaria

L'onere complessivo di L. 19.000.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge graverà sui capitoli 25350, 36650, 36950 e 37900 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1985.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvederà mediante riduzione di pari importo del cap. 50150 « fondo globale per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) » del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985.

Art. 3.

Variazione al bilancio di previsione

Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 7 maggio 1985

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1985, n. **26**.

Rifinanziamento della spesa per la gestione e la costruzione di asili-nido in Valle d'Aosta di cui alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 39.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 28 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 39, è autorizzata la spesa annua di L. 1.200.000.000.

Art. 2.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno sui capitoli 22807 e 22822 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1985 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Nei bilanci di previsione della Regione per gli anni 1986 e successivi, ovvero in sede di provvedimenti di variazione dei bilanci stessi, la spesa annua autorizzata dal precedente art. 1, potrà essere diversamente ripartita tra i due capitoli di spesa sopracitati, in base alle accertate necessità.

Alla copertura dell'onere di L. 1.200.000.000, per l'anno 1985 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50000 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) » del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985; per gli anni 1986 e 1987 mediante utilizzo delle disponibilità relative al programma 2.1.1.

« Interventi a carattere generale - Finanza locale » del bilancio pluriennale 1985/1987 della Regione; per gli anni successivi l'onere sarà iscritto con legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 7 maggio 1985

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1985, n. 27.

Aumento della spesa annua concernente gli interventi per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicap previsti dalla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 28 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, e successive modificazioni, è autorizzata la maggiore spesa annua di L. 250.000.000.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 41660 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1985 e sui corrispondenti capitoli di spesa per gli esercizi futuri.

Alla copertura dell'onere di cui all'art. 1 si provvede:

per l'anno 1985, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50000 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) »;

per gli anni 1986-87 con le disponibilità relative al programma 2.2.3.03. « Assistenza sociale e beneficenza pubblica » del bilancio pluriennale della Regione 1985-87;

per gli anni successivi gli oneri saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 7 maggio 1985

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1985, n. 28.

Finanziamento della Regione per prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive per l'anno 1985.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 28 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è autorizzata la spesa di L. 2.000.000.000, per l'anno 1985, per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive da parte dell'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 39410 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1985.

Alla copertura dell'onere si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50000 « Fondo globale per il finanziamento di spesa per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) ».

Art. 2.

Le prestazioni da erogare dall'unità sanitaria locale sono fissate in armonia col piano socio-sanitario regionale per il triennio 1983-1985, e determinate con atti di indirizzo della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 3.

Per l'impiego delle somme destinate agli scopi di cui alla presente legge, l'unità sanitaria locale istituisce apposita contabilità speciale.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 7 maggio 1985

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1985, n. 29.

Rifinanziamento della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 71, concernente: « Interventi per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 28 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 71, « Interventi per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate » è autorizzata, limitatamente all'anno 1985, la spesa di L. 5.000.000.000.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sui capitoli 42560 e 42570 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985.

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) » del bilancio di previsione per l'anno 1985.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 7 maggio 1985

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1985, n. 30.
Aumento della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93, concernente norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 28 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93, concernente norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili, è autorizzata la maggiore spesa annua di L. 2.400.000.000.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge gravera sul cap. 22805 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1985 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

Alla copertura dell'onere di cui all'art. 1, per l'anno 1985 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50000 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) » del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985; per gli anni 1986 e 1987 mediante utilizzo delle disponibilità relative al programma 2.1.1. « Interventi a carattere generale - Finanza locale » del bilancio pluriennale 1985-87 della Regione; per gli esercizi successivi gli oneri saranno iscritti con legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 7 maggio 1985

ROLLANDIN

(3332)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 196.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221